

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al punto 2.2.3, lettera a) del Disciplinare di gara è richiesto, quale requisito di Capacità Tecnica ai fini della partecipazione alla gara, la titolarità di "autorizzazione per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica rilasciata dalle competenti Autorità italiane", e che - al punto III.2.1 del Bando di gara è richiesto, quale Condizione di partecipazione, di "disporre dell'autorizzazione generale per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003", <p>si chiede di confermare che la dicitura riportata al punto 8.1 del fac-simile di domanda di partecipazione, pagina 15, e precisamente "autorizzazione generale per le reti e/o servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del predetto Codice, per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico e di quello di trasmissione dati e per l'esecuzione, sull'intero territorio nazionale, dei servizi oggetto della presente gara" consiste in un mero refuso, e che ai fini della partecipazione alla gara è necessario e sufficiente il possesso dell' autorizzazione generale per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003".</p>	<p><i>Si conferma che nella domanda il partecipante debba dichiarare il possesso del requisito richiesto nel bando e nel disciplinare di gara.</i></p> <p><i>La dicitura presente nell'annesso fac-simile di domanda, rappresenta un mero refuso editoriale.</i></p>
2	<p>Si chiede di confermare che sia giusta l'interpretazione di considerare come un mero refuso editoriale le sezioni n° 6 e 7 della domanda di partecipazione (allegato 1) in quanto discordanti dalle richieste previste dal Bando di Gara e dal disciplinare e che quindi al loro posto vada dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziarie e Tecnica così come meglio dettagliato sul disciplinare di gara rispettivamente ai punti 2.2.2 lettera a) e 2.2.3 (lettere da a a k), e di confermare altresì che la sezione 8.2 della succitata domanda possa anch'essa considerarsi come mero refuso in quanto parrebbe in contraddizione per la parte relativa alle tempistiche con il punto c) di cui al paragrafo 2.2.3 del disciplinare di gara.</p> <p>Parimenti, in quanto voci non applicabili in fase di prequalifica, si chiede parere favorevole anche all'eliminazione delle dichiarazioni richieste alle sezioni 18, 20, 21 della domanda di partecipazione.</p>	<p><i>Si richiama il fatto che l'allegato 1 viene fornito quale "modello" di ausilio ai partecipanti per la compilazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni. Come tale, va compilato con le indicazioni presenti nel bando e nel disciplinare.</i></p> <p><i>In tale ottica, si conferma che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nelle sezioni 6 e 7 vanno dichiarati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica come richiesti ai punti 2.2.2 e 2.2.3 del disciplinare;</i> - <i>alla sezione 8.2 vanno indicati i termini temporali di cui al disciplinare 2.2.3 lettera c);</i> - <i>le sezioni relative all'offerta non vanno compilate in quanto relative ad una fase successiva della procedura.</i>

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
3	<p>1°) Con riferimento all'istituto del subappalto la documentazione di prequalifica al bando gara in oggetto prevede, già in questa fase, che i partecipanti dettagliano le attività che intendono eventualmente subappaltare con le relative percentuali. Tuttavia non essendovi ancora una specifica declinazione dei quattro macro servizi oggetto dell'appalto, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che in questa fase di prequalifica i partecipanti si limitino a manifestare la propria volontà di subappaltare nei limiti di legge modificando in tal senso il punto 16 della domanda di partecipazione.</p> <p>2°) Con riferimento alla Domanda di Partecipazione i punti dal 18 al 24 risultano non accettabili visto che sono in evidente relazione con la fase successiva alla "prequalifica". Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare l'eliminazione di detti punti.</p> <p>3°) Con riferimento alla certificazione di processo ISO/IEC 27001 risulta essere un requisito molto stringente e per il quale risulta difficoltoso in questo momento di prequalifica, in cui non sono noti nel dettaglio i servizi, impegnarsi all'ottenimento dello stesso entro i 12 mesi successivi all'aggiudicazione. Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare la eliminazione di tale requisito.</p>	<p><i>Per quanto richiesto al 1° e 2° punto, si rimanda alla risposta di cui al precedente quesito n. 2.</i></p> <p><i>Relativamente al 3° punto, si conferma quanto richiesto circa il requisito di cui al paragrafo 2.2.3 – punto j) del disciplinare di gara, requisito questo indispensabile per garantire agli Enti che verranno serviti dall'Operatore, che lo stesso si obbliga ad operare in qualità su tematiche di sicurezza infotelematica.</i></p>

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Scaramuzzi